



l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970374/211 - Fax 06/4970348

C.F. / P.I. 08123891007

Il Commissario

Decreto n. 18

Oggetto: Adozione "Regolamento di Laziodisu per la telefonia mobile"

IL COMMISSARIO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA

Giusta i poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio T0342 del 16 agosto 2005;

VISTI:

- la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e, in particolare l'art. 2, commi 594 e 595, secondo cui, tra l'altro, le pubbliche amministrazioni (art.1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) adottano "misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- i decreti del commissario per la gestione straordinaria di Laziodisu:
 - o numero 21 del 31 ottobre 2007 con cui è stato nominato Direttore generale di Laziodisu l'avv. Pierluigi Mazzella;
 - o numero 1 del 21 gennaio 2008, numero 4 del 30 gennaio 2008 e numero 15 del 7 novembre 2008 concernenti gli obiettivi programmatici del Direttore generale per l'anno 2008, in particolare, con riferimento al miglioramento dell'organizzazione di Laziodisu;
- le note, cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto:
 - o del Direttore generale del 23.07.08 prot.n. 18265/DG che ha trasmesso la proposta "Regolamento per la telefonia mobile";
 - o del Commissario 10.09.08 e i successivi incontri intervenuti con la richiesta di modifiche e integrazioni allo schema proposto;
 - o del Direttore generale del 30.09.08 prot. n. 93/DG e del 28.11.08 prot. n. 39899/DG relative alle integrazioni richieste;
- lo schema di Regolamento per la telefonia mobile di Laziodisu trasmesso, a seguito delle modifiche richieste, con la nota del Direttore generale del 16.12.08 prot.n. 105/DG;

LAZIODISU
PER COPIA CONFORME



l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970374/211 - Fax 06/4970348

C.F. / P.I. 08123891007

Il Commissario

SENTITI i Subcommissari;

ATTESA l'esigenza di disciplinare l'assegnazione e l'uso dei telefoni cellulari, limitandone l'utilizzazione esclusivamente per finalità istituzionali e per accelerare le comunicazioni all'interno dell'Ente;

VISTO il decreto commissariale del 29 dicembre 2005 n. 12, con il quale è stato istituito il Registro della raccolta dei decreti degli organi istituzionali di Laziodisu;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

- di adottare il "Regolamento di Laziodisu per la telefonia mobile" per la disciplina delle modalità di assegnazione e uso dei telefoni cellulari nella disponibilità dell'Ente che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
- di trasmettere il presente atto con il relativo allegato al Direttore generale per l'adozione dei successivi adempimenti, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di Laziodisu;
- di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Collegio dei revisori dei conti di Laziodisu e alla Regione Lazio;
- di inserire il presente decreto nella raccolta dei decreti degli organi istituzionali di Laziodisu.

Roma, 17 dicembre 2008

Avv. Ornella Guglielmino

LAZIODISU
PER COPIA CONFORME

REGOLAMENTO PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e uso dei telefoni cellulari intestati a Laziodisu da attribuirsi agli organi istituzionali e ai dipendenti di Laziodisu, in conformità all'art. 2, commi 594 e 595, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai principi contenuti nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del 30 ottobre 2001.

Art. 2


Criteri di assegnazione

1. Il telefono cellulare costituisce un supporto alle attività di Laziodisu, talché l'assegnazione e l'uso dell'apparecchio deve sempre essere volto a favorire un'immediata reperibilità e un migliore perseguimento degli interessi istituzionali.
2. L'assegnazione del telefono cellulare da parte di Laziodisu, in quanto finalizzato alla cura di interessi istituzionali, è comunque sottoposto a specifici vincoli e controlli.
3. L'assegnazione del telefono cellulare e della relativa *sim card* è correlato all'esistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) esercizio di funzioni di vertice istituzionale e amministrativo dell'ente (Presidente e Direttore Generale di Laziodisu);
 - b) esercizio di funzioni di consigliere di amministrazione di Laziodisu;
 - c) affidamento di incarico dirigenziale presso le Aree di Laziodisu o presso le Adisu territoriali;
 - d) esigenze di reperibilità del personale intestatario di funzioni per le quali è utile disporre di un contatto immediato e diretto, tenendo anche conto della frequenza degli spostamenti fra le sedi;
 - e) espletamento temporaneo di attività che necessitino di esigenze di comunicazione.
4. Le apparecchiature di telefonia mobile di tipo *open* sono assegnate esclusivamente ai soggetti di cui alla lett. a) del comma 3 del presente articolo; le utenze assegnate dispongono, comunque, di un codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato sul conto corrente personale mediante doppia fatturazione (*dual building*).
5. Le apparecchiature di telefonia mobile di tipo RAM (rete aziendale mobile), abilitate a effettuare chiamate solo nell'ambito della rete telefonica fissa e mobile interna all'ente, sono assegnate ai restanti soggetti di cui alle lett. b), c), d), e) del comma 3 del presente articolo.

Art.3

Procedura di assegnazione

1. L'assegnazione del telefono cellulare avviene con atto del Direttore Generale, su proposta del dirigente di Area di Laziodisu o del direttore dell'Adisu territoriale per i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del comma 3 dell'art. 2.
2. Il dirigente proponente precisa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 3, lett. d) ed e) del presente regolamento.
3. L'assegnazione del telefono cellulare per i soggetti di cui di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) può anche essere circoscritta ad un limitato periodo di tempo, alla cui scadenza l'assegnatario è tenuto alla restituzione del telefono cellulare e della relativa *sim card*.



4. Per i soggetti di cui all'art. 2. comma 3, lett. a), b) e c), l'assegnazione del telefono cellulare avviene d'ufficio, previa sottoscrizione della mera presa in consegna.
5. Al fine di un economico utilizzo dei telefoni cellulari, in occasione dell'assegnazione si precisa il piano tariffario. L'assegnatario si impegna ad utilizzare lo strumento di comunicazione più economico fra quelli posti a disposizione da Laziodisu.
6. Nessuno può, in ogni caso, usufruire di più di un telefono cellulare o più di una *sim card*.
7. L'ente non garantisce la portabilità del numero una volta cessata la convenzione con il gestore affidatario del servizio.

Art. 4 Modalità di utilizzo

1. L'assegnatario del telefono cellulare si impegna a mantenere acceso il cellulare durante l'orario in cui è in servizio o durante il periodo in cui è tenuto a garantire la reperibilità.
2. L'assegnatario del telefono cellulare si impegna a custodire personalmente l'apparecchio, a conservarlo in perfetto stato di manutenzione e a non cederlo, trasferirlo o noleggiarlo a terzi.
3. Il telefono cellulare non può raccogliere e/o contenere immagini, registrazioni e/o *file* musicali in contrasto con la normativa vigente in tema di diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n.633), ovvero in contrasto con le disposizioni inerenti il trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196).
4. In caso di smarrimento o di furto l'assegnatario del telefono cellulare è tenuto a sporgere immediata denuncia alle Autorità competenti, fornendone copia all'ente.
5. L'uso inconferente dell'apparecchio rispetto ai fini istituzionali integra causa di responsabilità disciplinare e la reiterazione della condotta lesiva costituisce grave inadempimento.

Art. 5 Accessori e sicurezza

1. Con l'assegnazione del telefono cellulare, il consegnatario fornisce anche l'auricolare per l'uso ordinario, nonché, ove necessario, il *kit* di supporto per l'utilizzo sulle autovetture e gli eventuali sistemi di collegamento con apparecchiature informatiche.
2. L'assegnatario del telefono cellulare si impegna ad utilizzare l'apparecchio conformemente alle prescrizioni impartite dalla casa costruttrice e ad avvalersi di tutti gli accorgimenti per la sicurezza individuale.
3. Laziodisu resta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio del telefono cellulare

Art. 6 Disposizioni finali e transitorie

1. Le spese per il noleggio dei telefoni cellulari sono poste a carico di Laziodisu.
2. La competenza amministrativa dei procedimenti di acquisto e gestione delle apparecchiature di telefonia mobile, è attribuita al dirigente dell'Area 6, d'intesa con il dirigente dell'Area 3 di Laziodisu.
3. Gli attuali assegnatari di apparecchiature di telefoni cellulari e di *sim card*, dovranno provvedere a regolarizzare la propria assegnazione, conformandosi al presente regolamento, rivolgendosi all'Area 3 di Laziodisu, entro e non oltre 30 giorni, dall'approvazione dello stesso.

4. I telefoni cellulari attualmente in uso al Commissario straordinario e ai Subcommissari di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0342 del 16 agosto 2005 restano assegnati d'ufficio fino a scadenza dell'incarico.



LAZIODISU
PER COPIA CONFORME

